



COMUNEDIBARENGO

C.A.P. 28010
PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R.
32/2008**

Sommario

TITOLO I - COSTITUZIONE	3
Capo I – Composizione	3
Articolo 1 – Composizione.....	3
Articolo 2 - Nomina e designazione	3
Articolo 3 – Scadenza.....	4
Articolo 4 – Incompatibilità	4
Articolo 5 – Decadenza componenti e loro sostituzione	4
Capo II - Attribuzioni	5
Articolo 6 - Attribuzioni della Commissione	5
Articolo 7 - Casi di non obbligatorietà o facoltativi del parere	6
Capo III - Funzionamento	6
Articolo 8 - Struttura tecnica comunale per l’istruttoria delle domande	6
Articolo 9 – Funzioni del responsabile del procedimento paesaggistico	6
Articolo 10 – Convocazione	7
Articolo 11 - Relazione degli esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale.....	7
Articolo 12 - Pubblicità delle sedute	7
Articolo 13 – Verbalizzazione	7
Articolo 14 – Sopralluogo	8
Articolo 15 – Compensi ai componenti della Commissione	8
Articolo 16 – Norma di rinvio	8

TITOLO I – COSTITUZIONE

Capo I – Composizione

Articolo 1 – Composizione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio prevista dall'art. 148 comma 1 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. e combinato art. 4 della legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i..
2. La Commissione locale per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo, composto da 5 (cinque) membri compreso il Presidente con diritto di voto. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei membri assegnati, operando con almeno la presenza di tre di essi, in caso di parità di voto prevale il voto espresso dal Presidente della seduta.
3. I componenti la Commissione locale per il paesaggio devono essere in possesso di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alle scienze agrarie e forestali ed alla gestione del patrimonio naturale; con qualificata esperienze nella pianificazione territoriale, gestione del territorio e del paesaggio, progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici, culturale ed ambientali. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente in una delle materie sopra indicate.
4. Possono far parte della Commissione Locale per il Paesaggio anche i tecnici diplomati, purché in possesso delle condizioni stabilite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2020, n. 2-2640.
5. La Commissione locale per il paesaggio si esprime mediante deliberazione ed è rappresentata dal suo Presidente.

Articolo 2 - Nomina e designazione

1. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Barenigo e degli altri Comuni convenzionati. Il Comune di Barenigo assume la qualifica di Comune Capofila. A seguito di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 267/2000, la competenza potrà essere estesa anche agli altri Comuni facenti parte dell'ambito territoriale, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento. L'adesione potrà essere manifestata da ciascun Comune, in qualunque momento, anche successivamente alla nomina della Commissione.
2. La Commissione locale per il paesaggio è nominata, a seguito di avviso pubblico, con Deliberazione della Giunta Comunale, la quale provvede altresì a nominare il Presidente, tra gli aventi i requisiti previsti dal precedente art. 1, comma 2, tecnici esterni all'Amministrazione, in possesso di diploma universitario attinente una delle materie indicate dal precedente art. 1 comma 2.
3. Il Vice Presidente viene eletto alla prima seduta dai componenti la Commissione, in assenza del Presidente sarà il Vice Presidente a ricoprirne le funzioni.
4. Qualora si verificano cause di decadenza a seguito di incompatibilità, di conflitto di interesse, di assenze ingiustificate, di dimissioni volontarie, di impedimento, di decesso, o altre cause

ostative, che ad insindacabile giudizio della Giunta comunale costituiscono ragioni per la revoca o decadenza della nomina, quest'ultima provvede alla nomina del componente in sostituzione del membro effettivo dimissionario, decaduto o revocato.

5. Il soggetto nominato in sostituzione del componente dimissionario, decaduto o revocato, deve avere lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

Articolo 3 – Scadenza

1. La durata in carica della Commissione locale per il paesaggio corrisponde a quella dell'Amministrazione Comunale che l'ha nominata.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova Commissione, e comunque per un periodo non superiore ai 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza.
3. Nel caso di mancato tempestivo rinnovo della nuova Commissione, trovano applicazione ai fini della prosecuzione del servizio tecnico-urbanistico, gli art. 18 e 19 della legge regionale 27 gennaio 2009 n. 3.
4. I Componenti della Commissione possono essere rieletti per una sola volta. Possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima al Comune.

Articolo 4 – Incompatibilità

1. Non possono far parte della Commissione locale per il paesaggio contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
2. I componenti della Commissione devono astenersi quando:
 - a. partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di permesso di costruire o altro titolo abilitativo di cui al D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;
 - b. sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile oggetto di autorizzazione, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
 - c. sia parente od affine entro il quarto grado del titolare o del progettista della richiesta di autorizzazione.
3. I Componenti della Commissione non potranno essere contestualmente componenti della Commissione edilizia e/o urbanistica o dello Sportello unico dell'edilizia comunale.

Articolo 5 – Decadenza componenti e loro sostituzione

1. I componenti della Commissione decadono previa opportuna contestazione:

- a. per incompatibilità, ai sensi dell'art. 4;
 - b. per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, con comunicazione del Presidente alla Giunta.
2. La decadenza dei componenti la Commissione è dichiarata dalla Giunta comunale, che provvede anche alla eventuale revoca, con provvedimento motivato.
 3. La sostituzione dei componenti la Commissione, dimissionari, revocati o dichiarati decaduti, è approvata dalla Giunta comunale, ed i nuovi componenti durano in carica fino alla scadenza naturale della Commissione locale per il paesaggio inizialmente nominata.

Capo II - Attribuzioni

Articolo 6 - Attribuzioni della Commissione

1. La Commissione locale per il paesaggio ha il compito di esprimere pareri obbligatori, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite ai Comuni dall'art. 4 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 all'oggetto "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137)". La Commissione ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. esprime parere nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli artt. 146, comma 7, 147 e 159 della citata norma. Alla Commissione è assegnato inoltre il compito di esprimere il parere vincolante previsto dall'art. 49, comma quindicesimo, della legge regionale n. 56/77 e s.m.i. in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale.
2. Il parere è obbligatorio in tutti i casi in cui è previsto il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, ovvero l'irrogazione di sanzioni in materia paesaggistico ambientale.
3. La Commissione è tenuta altresì a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Responsabile del procedimento paesaggistico, ovvero su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per casi di particolare specificità e complessità paesistico ambientale.
4. La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico ambientale. In particolare la Commissione valuta:
 - a. l'impatto estetico - visuale dell'intervento;
 - b. il rapporto con il contesto;
 - c. la qualità progettuale.
5. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
6. Nel caso in cui la Commissione locale per il paesaggio abbia già espresso un proprio parere positivo su un progetto preventivo, la stessa deve esprimersi comunque in ordine all'approvazione del medesimo progetto divenuto definitivo anche se questo, all'esame della struttura comunale competente, sia risultato conforme al progetto preventivo.

Articolo 7 - Casi di non obbligatorietà o facoltativi del parere

1. La richiesta di parere alla Commissione locale per il paesaggio non è obbligatoria nei seguenti procedimenti:
 - a. permessi di costruire che non incidano sull'esteriore aspetto del fabbricato.
2. Per interventi assoggettati a permesso di costruire il parere della Commissione è facoltativo nelle seguenti ipotesi:
 - a. ristrutturazioni interne di immobili manutenzione, restauro e risanamento che non incidano sull'esteriore aspetto del fabbricato;
 - b. proroga del permesso di costruire (se non superiore a 12 mesi e per una sola volta);
 - c. voltura del permesso di costruire;
 - d. diniego di autorizzazione paesistica quando il diniego stesso sia automaticamente da ricollegarsi a difformità ambientali;
 - e. documentazione non integrata in sede istruttoria, tale da determinare il diniego dell'autorizzazione paesistica;
 - f. nei casi in cui si tratti di rettificare meri errori materiali riscontrati sugli elaborati tecnici già sottoposti all'esame della Commissione.

Capo III - Funzionamento

Articolo 8 - Struttura tecnica comunale per l'istruttoria delle domande

1. In esecuzione alla delibera della Giunta Regionale del 1 dicembre 2008 n. 34-10229 e successive modifiche apportate con deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2008 n. 58-10313 e deliberazione della Giunta Regionale 22 Dicembre 2020, n. 2-2640, con cui sono stati approvati i criteri cui i Comuni dovranno attenersi per la costituzione della Commissione locale per il paesaggio, rispetto al procedimento paesaggistico, il Responsabile del procedimento paesaggistico, è individuato con decreto del Sindaco in una figura diversa dal Responsabile del Procedimento Tecnico – Urbanistico, fatti salvi i casi di evidente impossibilità.
2. La struttura tecnica per l'istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è individuata nel Responsabile del procedimento paesaggistico sopra citato.
3. La Commissione locale per il Paesaggio può rivolgere al Responsabile del Procedimento Tecnico - Urbanistico del Comune convenzionato, chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, chiedendo eventualmente copia di atti o estratti di strumenti urbanistici.

Articolo 9 – Funzioni del responsabile del procedimento paesaggistico

1. Il Responsabile del Procedimento paesaggistico, nominato dai singoli Comuni, che dovrà essere distinto da quello in materia di edilizia e urbanistica fatti salvi i casi di motivata impossibilità, svolgerà le seguenti funzioni:
 - a. istruire la pratica, assicurare la sua presenza in Commissione per l'illustrazione e

mettere a disposizione dei componenti della Commissione, la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame, almeno tre giorni lavorativi prima della seduta;

- b. convocare la Commissione locale per il paesaggio;
- c. acquisire il parere della Commissione locale per il paesaggio, e trasmettere copia degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, alla Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- d. curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica;
- e. rilasciare l'autorizzazione paesaggistica da trasmettere al Responsabile del rilascio del titolo abilitativo.

Articolo 10 – Convocazione

1. La Commissione locale per il paesaggio si riunisce, di norma, ogni volta che il Responsabile del procedimento paesaggistico lo ritenga necessario.
2. La seduta è convocata dal Responsabile del procedimento paesaggistico. La convocazione avviene attraverso lettera trasmessa con Posta Elettronica Certificata all'indirizzo del componente almeno tre giorni lavorativi prima della data della riunione.
3. La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.
4. Il Responsabile del servizio Tecnico – urbanistico di cui al precedente art. 8, comma 3, pone a disposizione dei commissari tutta la documentazione necessaria almeno 3 giorni prima della convocazione, per effettuare in tempo utile la presa visione, per la successiva espressione di competenza sulla compatibilità paesaggistico - ambientale.

Articolo 11 - Relazione degli esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale

1. La relazione dei componenti la Commissione in materia paesaggistico - ambientale, da acquisire in sede di riunione della Commissione, deve essere sottoscritta da almeno due Commissari compreso il Presidente.
2. La relazione scritta può essere formulata anche in modo sintetico, purché siano chiare, comprensibili ed esaustive le valutazioni di natura paesistica relative agli aspetti di compatibilità ambientale delle opere proposte.

Articolo 12 - Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni della Commissione locale per il paesaggio non sono pubbliche.

Articolo 13 – Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della Commissione locale per il paesaggio sono esercitate dal componente la Commissione più giovane di età.

2. Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e da tutti i membri presenti.
3. Le valutazioni degli esperti devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando la relazione scritta di cui al precedente art. 11.

Articolo 14 – Sopralluogo

1. E' data facoltà alla Commissione locale per il paesaggio di eseguire sopralluoghi o audizioni dei progettisti, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere del presente regolamento. In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni membri della medesima al sopralluogo o audizione.

Articolo 15 – Compensi ai componenti della Commissione

1. Ad ogni Componente della Commissione locale per il Paesaggio non viene riconosciuto alcun compenso economico a qualsiasi titolo per ogni effettiva partecipazione ad ogni seduta.

Articolo 16 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i. e della delibera della Giunta Regionale del 1 dicembre 2008 n. 34- 10229, come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2008 n. 58-10313 e dalla deliberazione della Giunta Regionale 22 Dicembre 2020, n. 2-2640, che qui si richiamano espressamente.
2. Il Presente regolamento, divenuto esecutivo, verrà trasmesso alla Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali, Edilizia – Settore Gestione Beni Ambientali, per quanto di competenza.

- Il presente Regolamento venne approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 in data 25.09.2024, pubblicata all'Albo Pretorio al n° 379 dal 07/10/2024 al 22/10/2024 e divenuta esecutiva il 17.10.2024.
- Il presente Regolamento venne pubblicato all'Albo Pretorio al n° 427, per quindici giorni consecutivi dal 26-11-2024 al 11-12-2024.